



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA**

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Visti gli artt. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminate le relazioni-questionario redatte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM), sulla base dei dati tratti dal bilancio di previsione 2020-2022 e dal conto consuntivo dell'esercizio 2020, nonché l'ulteriore documentazione inserita nel sistema CONTE;

Esaminata l'intera documentazione allegata sulla piattaforma BDAP ai sensi della normativa vigente;

Visto il documento relativo alle spese di rappresentanza del 2020;

Visto il referto sul controllo di gestione per l'esercizio 2020;

Visto il questionario sui debiti fuori bilancio relativo all'esercizio 2020;

Vista la deliberazione C.C. n.14 del 26 novembre 2021, di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP);

Considerate le informazioni e precisazioni trasmesse, in risposta alla lettera istruttoria di questo Ufficio del 2 marzo 2023;

Vista la relazione del funzionario responsabile dell'istruttoria, dott.ssa Cinzia Camera, trasmessa alla sottoscritta con mail del 3 aprile 2023;

si dispone

l'archiviazione, allo stato degli atti, della procedura di controllo relative al bilancio di previsione 2020-2022 e al conto consuntivo dell'esercizio 2020 del Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM), fatte salve le seguenti osservazioni e riserve:

- si dà atto che l'Ente non ha ottemperato a quanto disposto da questa Sezione con n.115/2020/PRSP, non provvedendo ad applicare il disavanzo di amministrazione emerso in sede istruttoria al bilancio di previsione 2021/2023. Si rileva però che, di fatto, ha provveduto a tutelare la stabilità del bilancio, accantonando, a partire dal consuntivo 2020, una somma superiore a quanto dovuto per le perdite delle società partecipate.

- Nelle future istruttorie verrà prestata particolare attenzione: a) alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, b) alla verifica sullo stato di riscossione dei residui attivi verso altri enti, in particolare nei confronti del Comune di Soldano, c) alla corretta quantificazione della cassa vincolata, attività a carico dell'ente e non del tesoriere, d) all'andamento dei pagamenti in relazione ai debiti nei confronti del Comune di Vallecrosia, e) al corretto accantonamento per indennità di fine mandato, da effettuarsi non con ordinari impegni di spesa, ma ricorrendo all'accantonamento ad apposito fondo.
- Si invita l'Ente ad una maggiore attenzione nella compilazione dei diversi documenti contabili, dato atto che la relazione sulla gestione redatta dalla Giunta ha diversi dati omessi.
- Si rammenta l'obbligo, previsto dall'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, di allegare al rendiconto degli enti territoriali anche gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, con la doppia asseverazione da parte degli organi di revisione dell'ente e delle società ed enti. Si dà atto della mancata verifica per l'esercizio 2020.
- Si invita l'Ente a proseguire nell'opera di implementazione della sezione "Amministrazione trasparente", ricordando che l'indice di tempestività dei pagamenti deve essere pubblicato anche per singolo trimestre.

Genova, 4 aprile 2023

Il Magistrato Istruttore
Francesca Cosentino